



**0'Area Verde, Agricoltura e Arredo Urbano
Unità Sponsorizzazioni e Affari Generali**

CIG - _____ - CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE TECNICA CON, PER LA RIQUALIFICAZIONE E SUCCESSIVA MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'AREA VERDE SITA IN VIA, PER LE ANNAULITA' DAL....AL .

In Milano, il _____, tra il Comune di Milano, codice fiscale 01199250158, rappresentato dal Direttore dell'Area Verde, Agricoltura e Arredo Urbano, domiciliato per effetto della sua carica in Milano – Via Sile, 8 - che interviene al presente atto in rappresentanza e nell'interesse del Comune stesso ex artt. n. 107 del D. Lgs. 267/2000 e n. 71 dello Statuto del Comune di Milano, esclusa quindi qualsiasi sua personale responsabilità;

e la società/associazione (da qui innanzi denominata Sponsor), con sede in Milano – via..... - C.F. e P.I. 00000000000000 - rappresentata dal Dott./Sig. che interviene in qualità di Amministratore Delegato e che elegge domicilio fiscale presso la suddetta sede legale.

PREMESSO CHE

1. con Deliberazione di Giunta Comunale n° 1142 della seduta del 25/05/2012 sono state approvate le linee guida per la pubblicazione dell'avviso pubblico finalizzato alla ricerca di sponsor per la riqualificazione e manutenzione delle aree verdi pubbliche cittadine;
2. a partire da luglio 2012 è stato pubblicato l'Avviso Pubblico per la ricerca di sponsorizzazioni/collaborazioni tecniche sul sito del Comune di Milano;
3. in data ----- P.G. ----- la soc. Sig.----- ha presentato una proposta relativa alla riqualificazione e successiva manutenzione ordinaria di un'area verde sita in via -----, valida per il bimestre....del suddetto Avviso Pubblico;
4. in esecuzione della Determinazione Dirigenziale n. del, visto di regolarità contabile n° delè stato approvato lo schema di contratto tra il Comune di Milano e la società/associazione/, le parti convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1) Oggetto

Costituisce oggetto del presente contratto il rapporto di sponsorizzazione tecnica conper la riqualificazione e successiva manutenzione ordinaria dell'area verde sita in, così come rappresentato e definito nell'allegato progetto che ne costituisce parte integrante.

Art.2) Obblighi a carico dello Sponsor

Lo Sponsor si impegna:

- a) ad eseguire i lavori di riqualificazione dell'area verde sita in Via....., in conformità al progetto approvato ed allegato al presente contratto, fornendo a tal fine tutti i mezzi, i materiali e la manodopera necessari alla corretta esecuzione delle opere. L'esecuzione dei lavori dovrà essere affidata ad imprese qualificate ai sensi della normativa vigente. L'ultimazione dei lavori dovrà essere formalmente comunicata agli uffici dell'Area Verde, Agricoltura e Arredo Urbano (lettera o fax 02-88467755 e-mail: URB.VerdeSponsorizzazioni@comune.milano.it), entro 30/60 giorni dalla data di ricevimento in consegna dell'area, pena l'annullamento del contratto stesso;
- b) a realizzare i lavori previsti dal presente contratto nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 81 del 09/04/2008, "Testo unico sulla salute e sicurezza del lavoro", con particolare riferimento alla eventuale predisposizione del Piano di Sicurezza e Coordinamento;
- c) ad eseguire i successivi lavori di manutenzione ordinaria compresa la pulizia dell'area verde sita in _____, fornendo a tal fine tutti i mezzi, i materiali e la manodopera necessari alla corretta esecuzione delle opere. L'esecuzione dei lavori dovrà essere affidata ad imprese qualificate ai sensi della normativa vigente;
- d) a conservare costantemente le aree verdi nelle migliori condizioni di manutenzione e con la massima diligenza provvedendo anche alle strutture, attrezzature, manufatti, impianti e quant'altro presente



- durante i lavori di riqualificazione previsti, le aree consegnate vengano opportunamente e provvisoriamente delimitate ad individuare le superfici oggetto di consegna e evitare l'accesso agli estranei ai lavori;
- non dovranno essere disposti accumuli o depositi di materiale negli spazi di proiezione delle chiome delle alberature, né gli stessi potranno essere addossati al tronco degli alberi;
- nell'esecuzione delle attività di cantiere non dovranno essere arrecati danni all'apparato sia aereo che radicale delle piante presenti in loco. In nessun caso sono consentite arbitrarie riduzioni della chioma che potranno essere eseguite solo da personale specializzato a fronte di una espressa autorizzazione formale rilasciata dal personale tecnico dell'Area Verde, Agricoltura e Arredo Urbano;
- la recinzione (**tipo n. __**) dovrà avere le caratteristiche tecniche indicate nell'allegato G "informazione tecniche" dell'Avviso pubblico presente sul portale dell'Amministrazione e dovrà essere mantenuta integra con regolarità dal concessionario.
- il nuovo cordolo da posare dovrà rispettare le indicazioni inserite nell'allegato G1 "schemi per posa cordoli" dell'Avviso pubblico presente sul portale dell'Amministrazione.
- qualora per la realizzazione degli interventi sull'area verde di cui al progetto approvato, risultasse necessario occupare aree supplementari e/o limitrofe, oltre a quelle consegnate con il presente contratto, lo Sponsor dovrà provvedere a richiedere specifica autorizzazione all'Area Verde Agricoltura e Arredo Urbano – Unità Sponsorizzazioni e Affari Generali, indicando l'area interessata, le dimensioni, la durata e le modalità di messa in sicurezza. Al termine degli interventi previsti, le suddette aree dovranno essere restituite integre, garantendo ripristini per eventuali danneggiamenti. A tal proposito potrà venire richiesto adeguato deposito cauzionale. (**per riqualificazioni**).

Art.3) Obblighi dell'Amministrazione

- a) Il Comune di Milano è unico e solo responsabile delle alberature eventualmente presenti sull'area oggetto della riqualificazione/manutenzione. Gli interventi ordinari e straordinari di potatura degli alberi, la rimozione dei rami secchi e l'abbattimento di alberi morti ed eventuale loro sostituzione saranno eseguiti a cura del Comune di Milano o, previa specifici accordi, a cura e spese dello Sponsor.
- b) Il Comune per mezzo di propri incaricati, eseguirà sopralluoghi per verificare lo stato dell'area e si riserva la facoltà di richiedere l'esecuzione dei lavori ritenuti necessari alla corretta manutenzione dell'area, in base al progetto di riferimento ed alle prescrizioni stabilite, definendo tempi e modalità da rispettare nell'adempimento.
- c) Il Comune di Milano concede allo Sponsor la possibilità di pubblicizzare la propria sponsorizzazione tramite l'esposizione di n° __ cartelli informativi, collocati in loco in relazione alla conformazione e superficie dell'area a verde ed alle valutazioni dei tecnici dell'Amministrazione. Tali cartelli dovranno rispettare le caratteristiche tecniche/estetiche fornite dall'Amministrazione e le dimensioni standard definite in cm 50x70 (h x l).

Art.4) Personale impiegato nel servizio

Il personale impiegato e/o gli incaricati a svolgere gli interventi agronomici complessi dovranno essere specializzati in relazione al servizio da svolgere. Il rapporto di lavoro con il personale dipendente o incaricato per realizzare i suddetti interventi agronomici, dovrà essere regolato dai vigenti contratti di lavoro nel rispetto delle leggi e dei regolamenti, ivi compresi quelli disciplinanti il diritto al lavoro dei disabili, l'esercizio della attività professionali nonché dalle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori di cui al D.Lgs 81/2008.

Il Comune resta estraneo a qualunque controversia che dovesse eventualmente sorgere tra il personale utilizzato e lo Sponsor.

La conservazione, la piccola manutenzione e il mantenimento del decoro dell'area verde, nel rispetto del presente contratto, potrà essere effettuata anche dal concessionario stesso (privato/condomini/dipendenti...), sollevando l'Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità per eventuali incidenti e/o danni a cose o terze persone.

Art.5) Obblighi Fiscali

Lo Sponsor provvederà a fatturare al Comune di Milano la spesa di € 0.000,00 oltre I.V.A. per gli interventi che saranno eseguiti nell'anno 2021, la spesa di € 0.000,00 oltre I.V.A. per gli interventi che saranno eseguiti nell'anno 2022 e la spesa di € 0.000,00 oltre I.V.A. per gli interventi che saranno eseguiti nell'anno 2023.



A sua volta il Comune di Milano provvederà ad emettere fatture per uguali importi a titolo di sponsorizzazione.

Nel caso di contrattazione pluriennale la documentazione contabile dovrà essere emessa entro il mese successivo alla scadenza di ciascun anno.

La fattura dovrà essere inviata in formato elettronico come previsto dal DL. 66/2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 89/2014 resa obbligatoria per tutte le pubbliche amministrazioni, comprese gli enti locali, a partire dal 31 marzo 2015.

La fattura elettronica dovrà contenere il numero CIG indicato nel presente contratto, il codice Destinatario 65LOXU, il codice riferimento Amministrazione 001910000199999 e il codice di esigibilità Iva "I" (esigibilità immediata).

Art.6) Durata del contratto

Il presente accordo ha validità a decorrere dalla sottoscrizione dello stesso fino alla data del

La consegna dell'area da parte del Comune di Milano avviene contestualmente alla firma del presente contratto. Da tale data lo Sponsor è obbligato alla manutenzione dell'area verde ed è autorizzato ad effettuare gli interventi sull'area verde in conformità al progetto presentato e alla tempistica prevista dall'art. 2 comma a).

Alla scadenza del contratto, nonché nei casi di risoluzione o recesso dello stesso, gli obblighi contrattuali rimangono a carico dello Sponsor fino alla sottoscrizione congiunta di un verbale di riconsegna dell'area che verrà predisposto dall'Amministrazione comunale previa verifica dello stato dell'area verde.

In caso di rilievo negativo, l'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di richiedere allo Sponsor tutti gli interventi dovuti e necessari alla corretta manutenzione dell'area, prima di procedere alla firma del verbale di riconsegna.

Art.7) Politiche Ambientali

L'Area Verde, Agricoltura e Arredo Urbano, all'interno del Sistema di Gestione Qualità e Ambiente del Comune di Milano, si avvale di processi, procedimenti, strumenti e modelli organizzativi certificati ai requisiti delle Norme UNI EN ISO 9001 (Qualità) e UNI EN ISO 14001 (Ambiente). Pertanto, ai fini dello sviluppo sostenibile, l'impegno dell'Amministrazione per limitare gli impatti ambientali è diretto rispetto alle attività istituzionali ed indiretto nella volontà di influenzare l'abbattimento delle emissioni, l'incentivazione al riciclaggio e le buone pratiche ambientali di chi interagisce con l'Amministrazione comunale.

Ai sensi del D. Lgs. 152/06 "Testo Unico sull'Ambiente" lo Sponsor si impegna a condividerne i valori di fondo attraverso la salvaguardia ed i miglioramenti delle condizioni dell'ambiente e l'utilizzo accorto e razionale delle risorse naturali.

Lo Sponsor dovrà osservare le norme in materia di trasporto e smaltimento rifiuti, di riduzione delle emissioni in atmosfera e di salvaguardia delle acque e del suolo.

In particolare, l'utilizzo di sostanze chimiche (fertilizzanti, antiparassitari e/o diserbanti) dovrà essere condiviso con i nostri Uffici, fornendo le schede tecniche dei prodotti, ai fini di una valutazione preventiva favorevole o per consentire l'indirizzo su principi attivi meno impattanti.

Art.8) Responsabilità

- a) Lo Sponsor risponde per eventuali danni a cose o persone derivanti e riconducibili ad attività svolte, di propria iniziativa e con disattesa dei contenuti del presente contratto. Lo Sponsor si impegna in tali casi a tenere indenne il Comune di Milano da ogni richiesta di risarcimento.
- b) Lo Sponsor risponde per eventuali danni a cose o persone derivanti e riconducibili all'eventuale installazione di recinzioni, non conformi a quanto stabilito dal progetto approvato, nonché alla mancata manutenzione della stessa (porzioni divelte, parti appuntite o arrugginite). Lo Sponsor si impegna in tali casi a tenere indenne il Comune di Milano da ogni richiesta di risarcimento.
- c) I danni eventualmente arrecati al verde o alle strutture nel corso degli interventi manutentivi, eseguiti con imperizia ed incompetenza, che non siano evidentemente di natura imprevedibile, sono addebitati allo Sponsor che dovrà provvedere all'eliminazione dei danni stessi e/o al ripristino delle strutture danneggiate con materiali identici a quelli compromessi o alla sostituzione del verde compromesso, secondo le indicazioni del Comune di Milano.



- d) Il presente contratto non esonera lo Sponsor dall'ottenere tutti gli eventuali permessi e/o autorizzazioni necessarie (ivi comprese quelle riguardanti l'occupazione del suolo pubblico), rilasciate dalle Aree interessate e/o dagli Enti coinvolti per le specifiche competenze.
- e) Nelle aree a verde pubblico non è possibile la creazione di camminamenti/attraversamenti pedonali che colleghino il marciapiede alla sede stradale ove non siano presenti strisce pedonali o apposita segnaletica disciplinante l'attraversamento pedonale, come previsto dal Codice della Strada - D.Lgs del 30/04/1992 n. 285 e successivi aggiornamenti - e del relativo Regolamento di Esecuzione, dal D.M. del 05/11/2001 e successive modifiche, dal D.M. n. 236 del 14/06/1989 e dal Decreto del P.d.R. n. 503 del 24/07/1996. Tali soluzioni non vengono autorizzate o approvate nelle proposte progettuali presentate e nelle conseguenti planimetrie allegate parti integrante ai contratti di sponsorizzazione e collaborazione stipulati. A tal proposito l'Amministrazione Comunale è sollevata da qualsiasi responsabilità per eventuali incidenti e/o danni a persone o cose, causati da trasgressioni alla norma.

Art.9) Risoluzione, Esecuzione in danno

L'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art.1456 del Codice Civile a tutto danno e rischio dello Sponsor, con riserva altresì di risarcimento dei danni accertati qualora venga accertato:

- a) grave e ripetuta violazione degli obblighi inerenti alla conservazione nelle migliori condizioni manutentive delle aree assegnate;
- b) grave e ripetuta violazione degli obblighi contrattuali che disciplinano questo contratto;
- c) inosservanza degli obblighi concernenti le norme di sicurezza (D.Lgs 81/08).

In ogni caso l'Amministrazione Comunale si avvarrà della facoltà di provvedere alla quantificazione degli oneri sostenuti per eseguire le operazioni di ripristino dell'area e richiederne il risarcimento alla parte negligente.

Art. 10) Annullamento del contratto

Qualora trascorsi 60-30-15 giorni dalla data di sottoscrizione del contratto, lo Sponsor non avesse provveduto ad eseguire i lavori di riqualificazione del verde sulla base del progetto presentato, approvato ed allegato al presente contratto, per cause di forza maggiore non imputabili alla Parte stessa che, quindi, potrà giustificare la propria inadempienza con motivazioni che la sollevano da responsabilità proprie, l'Amministrazione avrà facoltà di annullare il presente contratto e riprendere in carico l'area a verde. Nel frattempo lo Sponsor è comunque obbligato a mantenere l'area assegnata in modo decoroso, eseguendo la manutenzione ordinaria e necessaria. (solo per riqualificazione).

Art.11) Penali

L'Amministrazione si riserva la facoltà di applicare senza alcuna formalità una penale pari al 10% del valore del contratto stesso, calcolato in € 0.000,00 qualora, per cause imputabili allo Sponsor, non siano rispettate le condizioni contrattuali per la riqualificazione e successiva manutenzione ordinaria dell'area sponsorizzata, fatto salvo il risarcimento del maggior danno che fosse accertato per il ripristino della stessa alle condizioni ordinarie.

Art.12) Divieto di cessione del contratto

E' vietata la cessione, anche parziale dell'accordo. La cessione si configura anche nel caso in cui lo Sponsor sia incorporata in altra azienda, nel caso di cessione d'azienda o di ramo d'azienda e negli altri casi in cui la Sponsor sia oggetto di atti di trasformazione a seguito dei quali perda la propria identità giuridica. L'inosservanza di tale divieto comporterà la risoluzione di diritto dello stesso, ai sensi dell'Art.1456 C.C.

Art.13) Trattamento dei dati personali

Le prestazioni oggetto dell'avviso e la conseguente esecuzione delle attività contrattuali non comportano il trattamento di dati personali di terzi se non quelli dei soggetti contraenti. Ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento UE n. 679/2016, le parti, per i dati relativi ai propri rappresentanti, si impegnano a comunicarsi reciprocamente, anche oralmente, le informazioni di cui all'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 recante "disposizioni in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo ai dati personali" e dichiarano che i dati dei rappresentanti stessi vengono trattati nell'ambito del presente procedimento o in ulteriori documenti connessi ai soli fini della gestione e esecuzione del contratto e/o per l'adempimento di impegni precontrattuali. Nell'ambito del presente rapporto contrattuale, ai fini dell'applicazione del citato Regolamento Ue 2016/679, le parti agiscono come autonomi titolari del trattamento e ciascuno è tenuto ad osservare le disposizioni in materia. A tal fine precisano che i dati dei contraenti possono essere comunicati o



destinati a terzi esclusivamente per l'esecuzione degli adempimenti contrattuali, i quali ricorrendo i presupposti possono assumere la qualità di Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento Ue 2016/679.

Art.14) Condizioni e disposizioni generali di contratto

La sottoscrizione del contratto da parte dello Sponsor equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle leggi, dei regolamenti e di tutta la normativa vigente in materia di appalti di servizi e/o forniture. Lo Sponsor con la firma del contratto accetta espressamente e per iscritto, a norma degli articoli 1341, comma 2 e 1342 C.C., tutte le clausole previste nel presente contratto, nonché le clausole contenute in disposizione di legge e regolamenti nel presente atto richiamate. L'interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del presente contratto deve essere fatta tenendo conto delle finalità perseguite; in ogni caso trovano applicazione gli articoli dal 1362 al 1369 del C.C.

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, è fatto rinvio alle disposizioni di leggi ed ai regolamenti vigenti. Lo Sponsor si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136 del 13.08.2010.

Art.15) Recesso unilaterale

L'Amministrazione si riserva la facoltà di recedere dal contratto, ai sensi dell'art.1671 del C.C.

La superficie oggetto del presente contratto è inclusa nel patrimonio verde pubblico in carico alla manutenzione ordinaria svolta dell'Amministrazione Comunale.

Di tale informazione ne sono a conoscenza entrambe le Parti impegnate nel presente contratto che, pertanto, si assoggetta a quanto previsto dall'art. 1353 C.C.

Pertanto ai sensi del precedente articolo e dell'art.1373 C.C. l'Amministrazione Comunale si avvale della facoltà di recedere il presente contratto, qualora per ragioni di pubblico interesse ed utilità sia necessario avviare interventi progettuali sull'area oggetto del contratto.

Art.16) Controversie

Eventuali controversie che potranno insorgere, relative al presente contratto o comunque allo stesso anche indirettamente connesse, saranno definite in via amichevole. Nel caso in cui si riscontrasse l'impossibilità di comporre la controversia, il Foro competente è quello di Milano

Art.17) Spese contrattuali, Imposte e Tasse

Tutte le spese, le imposte, le tasse dipendenti e conseguenti al contratto sono a carico dello Sponsor.

Il presente contratto è assoggettato ad IVA pertanto l'eventuale sua registrazione avverrà solo in caso d'uso.

Art.18) Disposizioni Generali

Per quanto non previsto dal presente contratto, composto da n. ... facciate oltre il progetto e redatto in 2 originali, è fatto rinvio alle leggi e Regolamenti vigenti.

Letto, approvato e sottoscritto.

Milano,

per **IL COMUNE DI MILANO**
il Direttore dell'Area Verde
Agricoltura e Arredo Urbano

per